

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni (884-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 358  
BAUSI (DC), relatore alla Commissione . 358  
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . 358

« Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili » (1309) (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . 359, 362, 363 e passim  
AGRIMI (DC), f.f. relatore alla Commissione 359  
363, 366 e passim  
BENEDETTI (PCI) . . . . . 368, 370

LUBERTI (PCI) . . . . . Pag. 364, 367, 368 e passim  
PETRELLA (PCI) . . . . . 366, 367, 368 e passim  
RIZZO (DC) . . . . . 362, 364  
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . 363, 364, 367 e passim

« Modifica delle attribuzioni del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (1343)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . 377, 378  
AGRIMI (DC), f.f. relatore alla Commissione 377  
PETRELLA (PCI) . . . . . 378  
TROPEANO (PCI) . . . . . 377

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

R I Z Z O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni** » (884-B)  
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bausi di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**BAUSI, relatore alla Commissione.** Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stato da noi approvato nel mese di novembre dello scorso anno un disegno di legge che apportava alcune modifiche all'ordinamento giudiziario e, in particolare, stabiliva che nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario potesse tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si sarebbero resi vacanti nei ruoli entro l'anno in cui viene indetto il concorso ed in quello successivo.

Con altro articolo veniva parzialmente modificata la composizione della commissione esaminatrice.

Il disegno di legge, dopo essere stato discusso alla Camera dei deputati, ci è tornato con alcune modeste modifiche.

In particolare, all'articolo 1 la Camera dei deputati ha sostituito alla parola: « potrà », l'altra: « può ».

L'articolo 2 è stato modificato con l'aggiunta di una precisazione, cioè che della commissione esaminatrice non potranno far parte coloro che abbiano fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.

Sembra al relatore che gli emendamenti che sono stati apportati dall'altro ramo del

Parlamento siano accettabili, anche perché il primo è sostanzialmente una modificazione grammaticale, seppure discutibile; il secondo è una precisazione che, viceversa, può essere giudicata positiva.

Corre però l'obbligo al relatore di osservare che questa materia potrebbe in qualche modo considerarsi collegata con i disegni di legge (ormai vari) che saranno esaminati da parte delle Commissioni congiunte 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> nella seduta già fissata per il giorno 15 novembre prossimo venturo, in quanto la materia è strettamente affine: infatti anche con questi disegni di legge si apportano modifiche all'ordinamento giudiziario.

È parere, peraltro, del relatore: primo, che le modifiche apportate e la materia di cui si tratta siano da ritenersi non collegate strettamente con quella di cui ai disegni di legge di prossimo esame; secondo, che sussistano delle perplessità in ordine ai rapporti tra i due rami del Parlamento perché, in base all'articolo 104 del Regolamento del Senato, noi non possiamo ormai intervenire che sulle modificazioni che sono state apportate dalla Camera dei deputati.

Il relatore, perciò, è dell'opinione che il disegno di legge può essere approvato così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Bausi della puntuale relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

**SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Sono di opinione conforme a quella del relatore e mi permetto di invitare la Commissione ad approvare questo provvedimento, che è di una certa utilità per la soluzione dei problemi dell'ordine giudiziario.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

Do lettura dell'articolo 1, nel testo modificato:

**Art. 1.**

Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nei ruoli entro l'anno in cui è indetto il concorso ed in quello successivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura del primo comma dell'articolo 2, nel testo modificato:

« I commi secondo e terzo dell'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

” La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da dodici magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello, nominati tra coloro che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, nonchè da sei docenti universitari di materie giuridiche” ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

« **Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili** » (1309)  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili ».

Prego il senatore Agrimi di riferire alla Commissione sul disegno di legge, in sostituzione del senatore Beorchia che si trova a Milano con la 6<sup>a</sup> Commissione per un'indagine conoscitiva.

**A G R I M I , f.f. relatore alla Commissione.** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, quello in discussione è certamente un disegno di legge utile; interviene in una materia molto complicata così come è attualmente regolata dalle norme di attuazione del codice di procedura civile. Si tratta dei depositi per spese e per imposte di bollo nei procedimenti civili.

Gli articoli che il provvedimento in questione profondamente innova sono il 38, il 40, il 41 e il 42 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, cioè talune norme di attuazione del codice di procedura civile.

Devo dire subito che c'è uno sforzo in questo disegno di legge per semplificare notevolmente le procedure attuali; uno sforzo che certamente produrrà un risparmio dal punto di vista finanziario, ma soprattutto servirà per non tenere applicati, come oggi avviene, a questo defatigante lavoro di tenuta di registri di carico e scarico, di computo dei fogli di carta bollata o delle spese comunque intervenute in materia processuale civile un numero notevole di cancellieri, i quali oggi, invece di svolgere il lavoro di assistenza al giudice per i procedimenti, sono obbligati a tener dietro a queste carte, a questi conteggi, ad una serie di controlli, dei quali non possono fare a meno perchè a loro volta controllati da ispettori di cancelleria, che purtroppo si fermano (forse è anche il loro dovere) più su questo aspetto dell'attività delle cancellerie che

su quello dell'andamento dei processi e del loro più sollecito svolgimento.

Quindi il provvedimento, complessivamente, mi pare bene architettato. Esso sostituisce al deposito soggetto ai conteggi di carico e di scarico, il deposito forfettario; potrebbe sinteticamente definirsi un provvedimento per la forfettizzazione delle spese dei relativi depositi di cancelleria in materia processuale e civile.

Forse si poteva fare qualche cosa di più profondamente innovativo, e ciò andrebbe tentato non soltanto in questo ramo della pubblica amministrazione ma anche in altri rami. Questo provvedimento si muove nella logica dell'attuale disciplina, ma, forse, volendo veramente semplificare, in Italia, bisognerebbe uscire fuori dalla logica delle attuali discipline per fare qualche cosa di veramente valido e innovativo. Grosso modo, ad esempio, quello che serve per assicurare i diritti di cancelleria, per conservare i diritti dell'ufficiale giudiziario dovrebbe ritornare, com'è nella norma, a carico dello Stato, il quale dovrebbe assumersi l'onere del pagamento ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari di quella quota che oggi è rappresentata da rimborsi spesa e diritti e realizzare, d'altra parte, un unico volume di introiti per lo Stato, magari raddoppiando o triplicando il costo della carta bollata, in misura sufficiente a coprire l'intero importo che lo Stato sarebbe tenuto ad erogare in favore dei cancellieri, degli ufficiali giudiziari, eccetera, senza bisogno di tenere altra contabilità. È una impresa che, ben studiata prima naturalmente, andrebbe realizzata in molti altri settori. Nel campo dell'amministrazione finanziaria, per esempio, ci sono diritti casuali che si ripartiscono, si dividono tra capufficio, vice capufficio, eccetera; ed anche in altre amministrazioni, purtroppo, ci sono queste contabilità aggiunte che servono per sopperire a diritti ormai quesiti del personale, il quale non rinuncia ai suoi diritti, alle sue entrate casuali, divenute, in realtà, piccole aggiunte allo stipendio.

Lo Stato, quindi, dovrebbe avere il coraggio di assumersi questi oneri, diventati parte integrante dello stipendio. Non si do-

vrebbero tenere affatto tanti registri. Si dovrebbe pagare l'imposta in modo più semplice: invece di pagare 700 lire un foglio di carta bollata, lo si pagherebbe il doppio, senza dovere però pagare altro. Lo Stato, soddisfatto dell'introito, provvederebbe al resto, salvaguardando i diritti quesiti di coloro ai quali tali diritti, appunto, derivano dalla legislazione vigente.

Questa osservazione, ripeto, non attiene unicamente al Ministero della giustizia ma concerne un auspicabile riordinamento generale. Ho sentito con piacere che nelle prospettive del Presidente del Consiglio c'è la idea di un riordinamento della pubblica amministrazione che non si limiti soltanto alla nomina di un Ministro senza portafoglio, che ha funzionato, per la verità, molto poco e molto male in passato, non tanto per demerito dei titolari ma perchè non ha potuto funzionare, sfornito com'era dei mezzi per vincere le resistenze dei singoli Ministeri. Nell'attuale Governo addirittura non esiste neppure un Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, ma soltanto un Sottosegretario. Occorrerebbe, invece, un Ministro il quale si dedicatesse unicamente a questo lavoro in seno alla pubblica amministrazione e veramente avesse la forza ed il coraggio di rompere il quadro vigente per costruire un nuovo quadro più semplice e funzionale. Nella cornice dell'attuale sistema bisogna dire, tuttavia, che il presente provvedimento è veramente fatto bene; è un provvedimento che tiene conto di tutti gli aspetti, è steso con oculatezza, con precisione. Nella stessa relazione è dato conto con soddisfacente e persuasiva argomentazione delle ragioni che hanno indotto ad adottare questo sistema, che appare commendevole e meritevole di essere approvato.

Non si tratta di un provvedimento di grande rilievo per il quale occorra una relazione ampia che si appelli ai supremi principi giuridici e forse neppure una discussione generale molto ampia. Il problema è più quello di una precisazione dei singoli articoli e delle singole norme per vedere se i singoli articoli e le singole norme nella loro formulazione corrispondono agli scopi che la

legge si prefigge. Devo dire che, a mio parere, vi corrispondono, anche se da parte mia qualche piccolo ritocco potrà essere suggerito articolo per articolo.

Per conoscenza degli onorevoli colleghi, che stanno ascoltando questa mia relazione, certamente meno approfondita di quella che avrebbe svolto il relatore, senatore Beorchia, originariamente designato, per sommi capi dico subito che si tratta di sostituire agli attuali due distinti depositi di carta bollata e di denaro per spese e diritti di cancelleria (come oggi sono regolati, depositi cioè soggetti alla contabilità, e quindi al carico e allo scarico volta per volta o all'integrazione tutte le volte che appaiono deperati al punto tale che occorrono altri fogli di carta bollata o altre somme di denaro perchè l'originario deposito è andato esaurendosi) un deposito forfettario, anzi, per essere più precisi, due depositi forfettari.

Colui che inizia una procedura con un ricorso o con una istanza di esecuzione, nel caso di procedimenti esecutivi, dovrà effettuare due depositi di importo fisso, come previsto dall'articolo 1: un deposito per carta bollata ed un altro per diritti e spese di cancelleria. Questi due depositi esauriscono tutta la materia, attualmente soggetta a continui controlli e revisioni, poichè le somme non sono recuperabili; vengono costituiti una volta tanto e servono per iniziare e portare a termine la procedura.

Il problema che si poneva era quello del calcolo degli importi forfettari. Esso non è stato fatto sulla base di ciò che occorre normalmente per l'intero corso della causa, perchè si è tenuto conto del fatto che circa il cinquanta per cento dei procedimenti non arrivano a compimento, e quindi del fatto che un procedimento non costa come se si andasse sempre dalla citazione alla sentenza, perchè molte volte ci si ferma prima.

Si è stabilito, sulla base dei dati statistici dei quali il Ministero dispone, che una certa cifra (che poi vedremo) basta complessivamente per le imposte di bollo, e un'altra cifra è sufficiente a coprire le spe-

se per diritti di cancelleria, quelle per diritto di chiamata di causa, eccetera.

Una volta stabilito questo principio forfettario calcolato sui livelli di media, il disegno di legge propone di modificare tutto il sistema sostituendo al vecchio deposito, soggetto alle complicazioni alle quali abbiamo accennato, questi due depositi fondamentali; non soltanto, ma compie anche un'opera meritoria trasferendo questa disciplina, attualmente contenuta negli articoli 38, 40, 41 e 42 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nella tabella delle imposte di bollo. Altrimenti, come spesso succede, soprattutto negli uffici fiscali, avrebbero potuto manifestarsi difficoltà e controversie. Anche la tabella delle imposte è stata modificata e tutta la materia è stata riassunta con notevole ordine e chiarezza secondo la disciplina contenuta nel disegno di legge che stiamo per esaminare e, spero, per approvare.

Premesso tutto ciò, voglio aggiungere una ultima cosa, salvo poi esaminare attentamente a suo tempo tutti gli articoli, a proposito del problema della norma transitoria, cioè di che cosa avviene dei depositi esistenti.

Anche questa materia, a mio avviso, è stata trattata con oculatezza. Oggi la norma vigente prevede che questi depositi si prescrivono, quando non viene richiesta la restituzione del residuo, entro tre anni. Il disegno di legge prevede la prescrizione dei depositi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. In particolare, sono dettate norme per i procedimenti attualmente non conclusi; per i procedimenti pendenti, sia pure con una certa semplificazione, per altro indispensabile, sono stabilite norme che tengono conto dei diritti dell'erario, dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari, senza lasciare che questi depositi fossero regolati, come poteva anche essere fatto, dalla normativa vigente fino alla loro estinzione, perchè questo avrebbe significato eludere lo scopo del disegno di legge, che è quello di liberare i cancellieri da lunghe fastidiose

incombenze subito (e non tra quattro, cinque o dieci anni) e permettere loro l'espletamento delle specifiche attività per le quali sono preparati e alle quali sono stati preposti.

Per concludere, confermo il mio parere largamente favorevole su questo disegno di legge, del quale, dopo la discussione generale, potremo esaminare gli articoli nella loro formulazione.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio l'onorevole Agrimi dell'ampia e lucida relazione e di avere accettato di sostituire all'ultimo momento il senatore Beorchia, dandoci così modo di iniziare l'esame di questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**R I Z Z O .** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervenendo lo scorso anno nell'esame della tabella relativa al bilancio del Ministero di grazia e giustizia, sollecitai all'onorevole Ministro la presentazione di questo disegno di legge del quale si era tanto parlato in occasione di un convegno tenuto a Firenze dai Comitati per la giustizia, sostenendo che l'introduzione del principio della forfettizzazione dei depositi per le spese di cancelleria e l'eliminazione del deposito avrebbero comportato il recupero di circa 600 cancellieri.

E anche se non si arriverà a quella cifra, questo disegno di legge, che merita incondizionata approvazione, comporterà l'alleggerimento del carico del lavoro delle cancellerie. A chiunque abbia un minimo di esperienza di aule giudiziarie balza evidente che con l'introduzione del sistema proposto dal disegno di legge in esame, si eliminerà una complessa attività del cancelliere, che è costituita non solo dal fatto di ricevere il deposito iniziale per la carta da bollo e per i diritti di cancelleria, ma anche dal complesso lavoro di scarico per ogni singolo atto compiuto nel corso del procedimento, sia per l'uso della carta da bollo che per il recupero delle spese di cancelleria.

È un provvedimento, come ha detto il relatore, ben fatto, e coglie l'occasione per introdurre delle modifiche nella materia.

È di particolare rilevanza, nel disegno di legge, il divieto ai dirigenti, ai cancellieri e ai segretari di vendere non soltanto la carta da bollo ma anche le famose marche « cicerone » che hanno dato luogo a molte contestazioni, tanto che addirittura in una legge (di cui ora non so citare gli estremi) fu previsto il potere del cancelliere capo di dirimere le controversie sorte proprio a causa del mancato versamento di queste marche, non sempre peraltro reperibili presso la cancelleria.

Con queste osservazioni e con la presentazione di un emendamento all'articolo 1 concludo il mio intervento, esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge che certamente contribuirà a risolvere la crisi della giustizia, che non è causata solo dalla vacanza nelle tabelle di organico dei magistrati o nelle tabelle dei cancellieri, e non è causata solo dalla mancanza di strutture, ma anche da queste piccole cose, come dal mancato adeguamento ai moderni criteri di snellimento di procedure che rendono più celere il corso della giustizia.

L'emendamento che intendo presentare riguarda la sostituzione del terzo comma dell'articolo 1, laddove è prevista l'applicazione su un foglio di carta uso bollo (che, tra l'altro, non si capisce perchè debba essere proprio uso bollo), delle marche o delle ricevute dei versamenti sui conti correnti postali. È anche vero che nel corso del procedimento civile non sempre si ha la nota di iscrizione al ruolo prevista dall'articolo 165 del codice di procedura civile, perchè il nuovo sistema si applica anche nelle istanze di vendita che vengono presentate nel corso del procedimento, ma è altresì vero che la maggior parte degli atti dei procedimenti civili sono, appunto, i processi civili, che si iniziano attraverso la iscrizione a ruolo e la presentazione della nota di iscrizione a ruolo.

L'emendamento è il seguente: « La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali ».

Mi auguro che sia il relatore che il rappresentante del Governo esprimano voto favorevole all'emendamento da me presentato.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**S P E R A N Z A ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero anzitutto ringraziare il senatore Agrimi per la sua relazione sintetica ma puntuale ed esauriente.

Questo provvedimento, se sarà approvato — come io mi auguro — farà compiere un passo in avanti verso la semplificazione delle procedure ed il miglior funzionamento dell'apparato giudiziario. Certamente è giusto dire che si sarebbero potute prevedere innovazioni più radicali, ma penso che è sempre positivo compiere dei passi in avanti, e questo è lo spirito e l'intendimento del disegno di legge presentato dal Governo.

Sono infine favorevole all'emendamento presentato dal senatore Rizzo.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### CAPO I

#### DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI UFFICIO E DELLE ATTIVITÀ DELLE PARTI

##### Art. 1.

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di

bollo nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 2.

I diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguito su richiesta del cancelliere, nonché il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.

La parte applica su un foglio di carta uso bollo, contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.

Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.

Nulla è innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.

A questo articolo è stato presentato da parte del senatore Rizzo un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali ».

**A G R I M I ,** *f.f. relatore alla Commissione.* Dopo aver espresso parere favorevole

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

sull'emendamento del senatore Rizzo, desidero porre l'accento su questa problematica. Il versamento dei depositi può essere fatto o con marche apposite o con versamenti in conto corrente postale presso l'ufficio del registro di Roma. Potrebbe sorgere spontaneo chiedersi per quale motivo si è lasciata questa duplice possibilità e non si è stabilito un unico modo di fare i versamenti. E anche vero che c'è da considerare la probabilità che le marche siano esaurite e quindi si debba ricorrere all'ufficio postale.

Piuttosto vorrei porre un quesito al rappresentante del Governo, ed è questo: è necessario in questo caso stampare delle marche nuove? Non si possono adottare delle marche normali? Non si può parlare di marche da bollo per uso giudiziario?

Si diceva che il nuovo criterio può servire per una specificazione di contabilità, ed anche questo è giusto. Comunque, è una problematica che ho posto e mi rimetto al parere del Governo.

**S P E R A N Z A**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Rizzo sul terzo comma.

**E approvato.**

**L U B E R T I**. Quanto all'« uso bollo », capisco che può sembrare una specificazione inutile. Perchè privilegiare il foglio uso bollo? Diciamo: un foglio. Ma siccome siamo in una materia in cui occorre riferirsi alla prassi, non dimentichiamo che il foglio deve essere impaginato dal cancelliere e che l'unica carta commerciale che si lascia fascicolare è quella.

**P R E S I D E N T E**. Questo, purtroppo, fa parte dell'emendamento che avete approvato.

**R I Z Z O**. Compiendo l'osservazione del senatore Luberti; ma io non ho ritenuto di dovere specificare « uso bollo », proprio perchè può succedere che un cancelliere pigliolo si rifiuti di ricevere l'atto contenente le marche se queste non sono apposte sul foglio di carta uso bollo. Ciò può sembrarvi un paradosso, ma nella pratica può succedere.

**P R E S I D E N T E**. L'emendamento, però, è stato presentato da lei.

**R I Z Z O**. Infatti, e sto spiegando le ragioni per cui ho escluso la dizione « uso bollo ». Siccome il provvedimento va inserito nell'insieme della procedura per la iscrizione della causa a ruolo, può verificarsi (ed è successo tante volte) il caso di un cancelliere che non riceve l'atto perchè le marche non sono applicate sul foglio di carta uso bollo.

**P R E S I D E N T E**. Se il senatore Luberti ritenesse necessario sostenere il principio della carta uso bollo, sebbene l'emendamento sia stato approvato, potrebbe, non essendo stato ancora approvato l'articolo nel suo insieme, inserire in qualche punto dell'articolo stesso la specificazione « uso bollo ».

**L U B E R T I**. Non occorre, signor Presidente, perchè è chiaro che si ricorrerà alla carta uso bollo e che, là dove non vi si ricorra, nessuno farà obiezione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento approvato.

**È approvato.**

**Art. 2.**

L'articolo 31 della tariffa, di cui all'allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
31	Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi. Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrari. Originali, copie ed estratti. Per ogni foglio:	700		<p>Carta bollata.</p> <p>Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 9 del presente decreto circa il numero complessivo delle linee e delle sillabe di ciascun foglio.</p> <p>L'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti predetti, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure rispettivamente di lire 2.800 per i procedimenti di cognizione e di lire 4.200 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di lire 4.900 per i procedimenti di cognizione e di lire 9.800 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 2.800 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 1.400 per quelli avanti la corte di cassazione; di lire 1.400 per i procedimenti speciali.</p> <p>L'imposta corrisposta mediante le predette modalità non è rimborsabile.</p> <p>Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è riscossa in modo virtuale dall'ufficio del registro competente per la registrazione.</p> <p>La disposizione di cui sopra non si applica alle sentenze del giudice conciliatore, che vanno redatte su carta bollata.</p> <p>Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del R.D. 13 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando siano scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche. Sempre mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (art. 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).</p>	<p>L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposte in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile comprende quella dovuta per la certificazione della firma.</p> <p>Nelle disposizioni a fianco sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri.</p> <p>Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori non sono soggette ad imposta.</p> <p>Le copie delle comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi, di cui non sia obbligatoria la notifica, possono essere scritte in carta libera, ma in tal caso in margine a ciascun foglio dell'originale debbono essere applicate tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori con i quali le comparse, le memorie e gli altri scritti difensivi sono scambiati. Le marche debbono essere annullate esclusivamente dal cancelliere delle autorità innanzi alle quali si svolge il procedimento.</p> <p>Non sono soggette ad imposta le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti. Non sono soggetti ad imposta gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.</p> <p>Restano ferme le norme di esenzione contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in altre leggi non abrogate dall'articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.</p>

E approvato.

## Art. 3.

L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 134 - (*Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta*). — Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;

2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali inviate, sottoscritto dall'avvocato.

All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del plico in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal rice-

vimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e delle copie mancanti.

Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

Il cancelliere attesta in calce all'elenco la inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito nel quarto comma ed il ricorso o il controricorso è dichiarato inammissibile dalla Corte in camera di consiglio ».

PETRELLA. La inammissibilità dell'atto costituisce senz'altro una sanzione esagerata, una sanzione tale da contrastare la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza.

AGRIMI, *f.f. relatore alla Commissione*. Desidero far presente che in questa norma è stata modificata, rispetto al vigente articolo 134, la dizione « piego », che è stata sostituita con la parola « plico ».

Vi è poi l'innovazione che desta la preoccupazione cui faceva riferimento il senatore Petrella; preoccupazione, però, che trova sollievo nel fatto che il cancelliere è tenuto a prendere atto di quello che gli viene inviato e, una volta aperto il plico, se accerta che le cose non stanno in regola deve avvertire la parte perchè si metta a posto col versamento o con le copie del ricorso che eventualmente mancano e debbono essere inserite.

Peraltro, per adempiere alla regolarizzazione, il termine non è più quello del ricorso, ma quello della notificazione del cancelliere, il quale, nel caso di irregolarità, le fa presenti alla parte e invita quest'ultima a sanarle nel termine di trenta giorni dall'avviso. Quindi, se la parte non riesce entro il termine indicato a mettere a posto le cose, scat-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

ta la norma dell'ultimo comma: il cancelliere fa una relazione dicendo che il ricorso non è completo di copie e di depositi, il ricorso va in camera di consiglio per la dichiarazione di inammissibilità.

Quindi c'è certamente questo rischio della inammissibilità. È stato chiarito, anche contrariamente al passato, che la data valida è quella di spedizione delle marche mancanti, non quella del ricevimento.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare, perchè la Commissione lo valuti, senza che io intenda propendere per l'una o l'altra tesi, che qui si arriva all'inammissibilità per il fatto che non è stata versata una marca che riguarda l'assicurazione dell'avvocato.

**PETRELLA.** Desidero ricordare alcuni precedenti in materia. Come loro mi insegnano, nell'interpretazione giurisprudenziale vi è stato un periodo rigorista in cui la mancata apposizione della marca sul ricorso o sull'atto di impugnazione portava all'irricevibilità, che poi era una forma di inammissibilità con le note conseguenze giuridiche. Contro questi criteri di eccessivo rigore fiscale si scagliò buona parte della dottrina e la giurisprudenza ebbe ragione della tesi rigorista, che qui viene nuovamente affermata in così chiare lettere che non lasciano spazio a interpretazioni diverse. Effettivamente, la mancanza di uno dei requisiti previsti dal punto 1) del secondo comma dell'articolo 3 rende inammissibile il ricorso. Ora, bisogna fare i conti con le ragioni del processo, cioè con quello che il processo deve realizzare e quello che noi dobbiamo realizzare con una riforma semplificatrice (ed è sicuramente semplificatrice per quel che riguarda le spese, la non tenuta dei registri di carico e scarico) ma che qui finisce per far gravare il peso dell'inadempimento di alcuni requisiti formali finanziari degli atti su finalità che sono più complessive e che sono quelle della giustizia. Dunque, occorre procedere con emendamenti successivi. Tutto quanto è scritto nel primo punto del secondo comma dell'articolo 2 fa parte di spese ripetibili e con procedura privilegiata. Se non si parte da que-

sto punto di vista è ben chiaro che ci dovremmo muovere non per una ipotesi depressiva dell'ultimo comma, ma modificativa.

La sanzione di inammissibilità incide sulla giustizia e l'equità del provvedimento impugnato e non mi sembra che queste debbano dipendere da requisiti fiscali. Noi andiamo verso una sempre maggiore semplificazione delle forme processuali e le impugnazioni sono mezzo estremo per raggiungere la verità sostanziale. Quindi, mi permetto di presentare un emendamento depressivo dell'ultimo comma, ritenendo che si tratta di spese, per quello che riguarda l'erario, ripetibili con i normali mezzi che hanno gli uffici giudiziari e che già sperimentano.

**PRESIDENTE.** L'emendamento è ammissibile perchè, sia pure in sede deliberante, in Commissione non si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100 del Regolamento.

**SPERANZA**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei porre solo un interrogativo. Per garantire l'amministrazione finanziaria non potremmo prevedere una sanzione a carico dell'avvocato che non ottempera a quest'obbligo? Mi sembra, infatti, che occorra prevedere un deterrente contro la trascuratezza dell'avvocato.

**LUBERTI.** Vorrei solo aggiungere che quest'ultimo comma contraddice un po' con la linea evolutiva che si è avuta in materia. Ricordo a me stesso le obiezioni di natura fiscale che talvolta precludevano la esibizione degli atti in sede civile e in sede penale. Poteva accadere che la parte civile aveva documenti da proporre non in regola fiscalmente e ciò influiva sulla prova. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il deposito per multa in Cassazione, quindi questa inammissibilità, a questo punto, contraddirebbe a questa linea. Pertanto, sono d'accordo per la soppressione della grave sanzione di inammissibilità, ma riterrei opportuna la sostituzione anche per

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

evitare la pigrizia del difensore tecnico, e comunque della parte, perchè può accadere che si facciano ricorsi di carattere dilatorio. Ad evitare tutto questo e tenuto conto delle maggiori spese che l'ufficio affronta per la ripetibilità, prevederei una sanzione del doppio, di modo che, al momento della discussione o successivamente, l'ufficio attraverso i suoi mezzi ripeta la somma secondo i modi che l'ordinamento conosce.

**BENEDETTI.** Infatti la sanzione sarebbe solo la ripetibilità, pertanto sarebbe più opportuno stabilire la ripetibilità del doppio.

**PETRELLA.** Va bene, allora consiglio al Presidente il testo di un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma.

**PRESIDENTE.** L'emendamento presentato dal senatore Petrella propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo con il seguente:

« L'inosservanza delle prescrizioni, di cui al secondo comma, numero 1), comporta il raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle spese e delle indennità ivi previste. La sanzione è applicata con decreto del giudice ».

**PETRELLA.** A parte la possibilità di variazioni formali al testo proposto, la ragione dell'emendamento è quella già esposta: non solo e non tanto che vi sia un incentivo destinato a far sì che le formalità, anche quelle pecuniarie collegate alle spese, ai diritti, alle tasse che concernono il processo, vengano adempiute dai soggetti interessati con adeguata sollecitudine, ma anche e soprattutto ad evitare che quelle inadempienze possano in concreto contraddire le ragioni ultime che regolano il processo, il processo civile in particolare. Mi sia consentito — non l'ho fatto prima, lo faccio ora — di dire in modo chiaro e preciso che dobbiamo andare verso un sistema che preveda la gratuità del servizio giudiziario civile e pe-

nale, essendo questo un servizio pubblico essenziale. Muoversi in questo senso significa muoversi in senso totalmente inverso a quello previsto dall'ultimo comma che, quasi facendoci tornare al tempo delle lance dei feziali, colpisce le finalità di giustizia del procedimento. Non si può dichiarare la guerra come facevano i feziali, noi preferiamo che sia la giustizia a prevalere. Sarà compito dell'avvocato diligente giustificare con il cliente quelle che sono le spese dovute. Comunque, che il negligente paghi pecuniariamente, e nel caso disciplinarmente, è giusto, ma non mi pare che dalla negligenza del difensore debba discendere necessariamente l'ingiustizia sostanziale dell'opera del giudice.

**LUBERTI.** Due osservazioni. Poichè si parla di inosservanza di una prestazione e nell'ultimo comma c'è un richiamo al quarto comma che dà un termine di grazia perchè il cancelliere, di fronte alla prima inadempienza, inviti a sanarla, bisognerebbe aggiungere nell'emendamento le parole « e del termine stabilito al quarto comma ».

La seconda osservazione è che nella specificazione dei diritti, imposte, eccetera, per non sbagliare, il senatore Petrella ha messo tutto lo scibile fiscale consentito, però le tasse non dovrebbero figurare perchè potrebbe derivarne qualcosa che neppure la legge ha voluto. Quindi, bisognerebbe rivedere l'elenco.

**PRESIDENTE.** Chiedo al senatore Petrella se accoglie i suggerimenti del senatore Luberti.

**PETRELLA.** Li accetto, perchè attenuano di più la parte sanzionatoria.

**PRESIDENTE.** L'emendamento sostitutivo risulta essere così modificato: « L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e quella relativa al termine stabilito nel quarto comma, importa il raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle spese e delle indennità ivi previste. La sanzione è applicata con decreto del giudice ».

2° COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non si fa più cenno all'attestazione del cancelliere dell'inosservanza delle prescrizioni in calce all'elenco?

P E T R E L L A . Tale riferimento non viene fatto perchè, a mio parere, avrebbe il significato di far assumere al cancelliere una veste che non gli compete.

S F E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto concerne le spese, è previsto il loro raddoppio?

P E T R E L L A . Per i criteri poc'anzi indicati è possibile eliminare il raddoppio delle spese; ritengo, tuttavia, che la questione potrebbe estendersi ad altri casi. È una sanzione, pertanto, che non eliminerei, lascerei il raddoppio per tutto, tanto più che si passa dall'inammissibilità del ricorso fino alle sanzioni pecuniarie.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo caso, poichè ci si riferisce al ricorso in Cassazione, invece che al giudice, si può fare riferimento al presidente della Corte?

P E T R E L L A . Si può fare, anche se la Cassazione in alcuni casi delibera come giudice unico. In realtà questi sono casi rarissimi, per cui si potrebbe con facilità desumerlo per analogia; il riferimento al presidente pertanto può andare.

A G R I M I , *f.f. relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento Petrella. Vorrei semplicemente inquadralo meglio nel provvedimento in esame e, se possibile, trascrivere in esso lo spirito dell'articolo 5.

Secondo l'articolo 5, se non sono depositate le copie il cancelliere le fa fare a spese della parte e poi ingiunge a questa di pagare.

Faccio un esempio: se la parte invece di depositare 2.400 lire, ne deposita 2.000, il cancelliere l'avvisa. Se la parte entro 30

giorni non effettua il pagamento delle 400 lire, il cancelliere le ingiunge di pagare 800 lire, esattamente il doppio. Sinteticamente si potrebbe dire: « In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito nel quarto comma, il cancelliere (non più il presidente) ingiunge alla parte e al suo difensore (e qui ci si riattacca all'articolo 5) di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, un importo equivalente al doppio di quello dovuto ».

P E T R E L L A . Desidero fare un'osservazione. L'ingiunzione è sempre del cancelliere, ma è il giudice che la controfirma e se ne assume l'autorità. È un sistema che si sta modificando e non mi sembra che l'articolo 5 serva a tale scopo.

P R E S I D E N T E . L'articolo 5, senatore Petrella, modifica l'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

P E T R E L L A . La questione, allora, potrebbe essere risolta facendo esplicito riferimento all'articolo 5.

A G R I M I , *f.f. relatore alla Commissione*. Sono d'accordo nel modificare l'emendamento in tal senso.

P E T R E L L A . Allora ritiro l'emendamento già presentato e ne presento un altro tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 3 con il seguente: « L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta il raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dall'articolo 137 ».

P R E S I D E N T E . Desidera illustrarlo?

2ª COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

PETRELLA. Poichè l'articolo 5 del disegno di legge fa riferimento al secondo comma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che è innovato, è il nuovo testo che viene richiamato.

BENEDETTI. Ho ancora un dubbio. È chiaro che si tratta di una sanzione, anche se non lo si dice espressamente. Ora io capisco la sanzione pari al raddoppio dei diritti, delle tasse e delle indennità, ma sono perplesso sul raddoppio anche delle spese. Certo, tutto è una spesa, alla fine, quando non è un guadagno. Ma non so se sia il caso — lo chiedo molto sommamente — di raddoppiare qualcosa che è estraneo ai diritti e così via senza specificare che si tratta di una sanzione.

SPERANZA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Effettivamente parlare di raddoppio delle spese è forse un po' improprio.

BENEDETTI. L'interessato può chiedersi il perchè del raddoppio della semplice spesa.

LUBERTI. Le spese saranno aumentate per i plichi in ritardo.

BENEDETTI. Ad ogni modo vorrei che apparisse nell'emendamento che il raddoppio costituisce una sanzione.

PRESIDENTE. Allora si può usare, nell'emendamento, l'espressione « L'inosservanza delle prescrizioni... comporta la sanzione del raddoppio... ».

SPERANZA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo sarebbe favorevole all'emendamento in questa forma.

AGRIMI, *f.f. relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento in tale formulazione.

PETRELLA. Accetto la dizione finale suggerita dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, presentato dal senatore Petrella, nella seguente formulazione:

« L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dall'articolo 137 ».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

#### Art. 4.

L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 135 - (*Invio di copie alle parti*). — Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte ».

LUBERTI. L'articolo parla di « avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta ». Quindi si tratta di avvocati che, pur avendo effettuato l'elezione di domicilio, pensano sia giusto avere l'avviso, oltre che a destinazione, anche nella loro residenza.

AGRIMI, *f.f. relatore alla Commissione*. Si ampliano le possibilità previste dall'articolo 135 citato, eliminando la contabilità da esso prevista.

2ª COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

**Art. 5.**

Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale è tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta ».

Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il secondo comma non riguarda l'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ma è innovativo e stabilisce la procedura particolare per l'attuazione di quanto in quello disposto, cioè la possibilità di fare ricorso, per tale attuazione, agli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**P E T R E L L A .** Faccio notare che il riferimento al regio decreto del 1910 ha un espresso riferimento integrativo all'articolo 137 citato, per cui qualsiasi modificazione, integrazione ed aggiunta a quest'ultimo deve comprendere il riferimento suddetto.

**A G R I M I ,** *f.f. relatore alla Commissione.* Propongo allora due emendamenti: il primo tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « dal seguente » con le al-

tre « dai seguenti »; il secondo, tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole « con la presente legge ». Naturalmente le virgolette dopo la parola « dovuta », alla fine del primo comma, andrebbero spostate alla fine del secondo comma.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore al primo comma.

**È approvato.**

**S P E R A N Z A ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sopprimendo le parole « con la presente legge », al secondo comma, resterebbe la dizione « Si applicano in quanto compatibili... ». Ma **compatibili con che cosa?** Sarebbe forse preferibile dire « in quanto applicabili ».

**P E T R E L L A .** Il valore testuale è praticamente uguale. Comunque, se il rappresentante del Governo insiste, si può anche dire « in quanto applicabili ».

**S P E R A N Z A ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi rimetto alla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo allora alla votazione dell'emendamento proposto dal relatore tendente a sopprimere, all'ultimo comma dell'articolo 5, le parole: « con la presente legge » e a spostare le virgolette dopo la parola « dovuta » alla fine dell'ultimo comma, dopo le parole: « n. 639 ».

**S P E R A N Z A ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Alla soppressione delle parole: « con la presente legge » sono senz'altro favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

## Art. 6.

Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta.

Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

A G R I M I , *f.f. relatore alla Commissione*. Desidero dire, onorevole Presidente, che purtroppo con questo articolo 6 si riproduce un po' la necessità della contabilità, sia pure nei confronti dell'ufficiale giudiziario. Ma questo è un tema che andrebbe affrontato in sede di normativa per gli ufficiali giudiziari (non inopportunamente la Camera ha rimandato in Commissione quel provvedimento). Tutta questa contabilità interna dovrebbe essere riassorbita, dando uno stipendio all'ufficiale giudiziario per tutti i suoi doveri, con le trasferte, come avviene per tutti i funzionari dello Stato che vanno in trasferta, evitando, ripeto, queste contabilità di cui, oggi come oggi, non possiamo fare a meno perchè gli ufficiali giudiziari sono pagati in questo modo.

Con questa osservazione, sono favorevole all'approvazione dell'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

## CAPO II

## DELLE COMUNICAZIONI

## Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario ».

**È approvato.**

## Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio la ricevuta della raccomandata ».

A G R I M I , *f.f. relatore alla Commissione*. Vorrei fare un'osservazione, signor Presidente.

Nel testo vigente vi è un « anche » che è caduto ma che a me pare sia utile. Nel nuovo testo si dice: « Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario ». Quindi anche se la fa per posta, deve fare sempre la relazione di averla effettuata a mezzo posta, non soltanto allegare la ricevuta. Oppure, se il cancelliere ha provveduto a consegnare direttamente al destinatario il biglietto, bisogna scrivere la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo di ufficio anche

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

— come dice la norma vigente — la ricevuta.

**PETRELLA.** È chiaro che la parola: « anche » è stata tolta perchè, diversamente, bisognerebbe fare l'attestazione ed allegare la ricevuta, mentre l'allegazione della ricevuta basta di per sè, anche senza l'attestazione. È l'unica cosa che fa fede. Era un di più e, quindi, si è pensato di semplificare togliendo l'« anche ».

**AGRIMI, f.f. relatore alla Commissione.** In questo modo, però, non risulta la relata di notifica. Cioè nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio, da cui risulta che è stata effettuata una comunicazione di cancelleria, si dice: « comunicazione di cancelleria in data tale effettuata a mezzo posta dall'ufficio giudiziario », oppure non si dice niente e c'è soltanto la ricevuta. Bisogna dire, invece, che è stata effettuata a mezzo posta ed allegare la ricevuta. La relata di notifica ci vuole, anche se si tratta di una formalità; diversamente la relata non c'è; vi è solo un pezzo di carta. In qualche modo bisogna che l'ufficiale giudiziario firmi o risulti dalla sua firma che l'ufficiale giudiziario ha eseguito la notifica a mezzo posta.

Propongo, quindi, il reinserimento della parola: « anche ».

**PETRELLA.** Giustamente il senatore Agrimi rileva che manca la relata; ma la ricevuta della raccomandata per mezzo posta è l'unica cosa che fa fede perchè, diversamente, è incompleta. La relata è proprio la ricevuta della spedizione del plico. Se non ci fosse quella, qualsiasi attestazione che possa essere scritta non serve proprio a niente. L'« anche », ripeto, è stato tolto proprio per semplificare. La ricevuta postale, del resto, ha delle proprie caratteristiche di destinazione e destinatario.

Ad ogni modo, se la si ritiene una formalità necessaria, non mi oppongo.

**SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo si rimette alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Agrimi tendente ad aggiungere, dopo le parole: « il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio », la parola: « anche ».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

### CAPO III

#### VENDITA DI VALORI BOLLATI E MARCHE DI PREVIDENZA

##### Art. 9.

È vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.

**È approvato.**

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 10.

Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia già maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1939, n. 1969, ed all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, si prescrive in ogni caso decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi dalla scadenza del termine predetto, i dirigenti degli uffici di cancelleria devono disporre la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'importo complessivo delle somme e i valori bollati, concernenti i procedimenti

non definiti, detratto l'1 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, sono versati all'erario dello Stato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione riguardanti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nulla è dovuto dalle parti per imposta di bollo e diritti di cancelleria. Per gli stessi procedimenti le somme per indennità di trasferta e spese postali dovute all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono liquidate mensilmente dal cancelliere dirigente con ordine di pagamento, da iscriversi nel registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, emesso sulla base di un doppio elenco sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti e desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

**È approvato.**

#### Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa è ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.

**È approvato.**

**PETRELLA.** Signor Presidente, desidero far presente che l'articolo 8 (che prevede la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368), nella stesura che abbiamo approvato, in realtà non modifica tale ultimo comma.

Infatti la prima parte del comma sostitutivo contenuto nell'articolo 8, fino alla parola « destinatario », è addirittura identica alla prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 45; nella seconda parte l'unica differenza rilevante ed essenziale era rappresentata dalla mancanza, nel nuovo testo, della parola « anche », che invece, su proposta del relatore, è stata nuovamente introdotta.

Ritengo pertanto che in sede di coordinamento l'articolo 8 debba essere eliminato, dal momento che non modifica nulla.

**PRESENTE.** Penso che sia opportuno leggere l'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. L'ultimo comma dell'articolo 45 dice: « Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario ». E fino a qui non c'è dubbio che è identico all'articolo 8. Continua però dicendo: « Se il biglietto è stato spedito per posta, il cancelliere conserva nel fascicolo anche la ricevuta della raccomandata ». La nuova norma dice: « Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata ».

**AGRIMI, f.f. relatore alla Commissione.** L'articolo 8 è conseguenza diretta dell'articolo 7, che modifica un articolo del codice civile (non delle norme di attuazione), e nel quale è stabilito che « Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario ».

Prima era prevista una forma un po' anomala, in quanto il biglietto era spedito dal cancelliere per posta. Ora questa norma è stata abolita e il cancelliere o consegna il biglietto direttamente al destinatario, oppu-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

re lo consegna all'ufficiale giudiziario, il quale provvede a notificarlo a mani proprie, al portiere, oppure anche per posta.

A mio avviso, l'articolo 8 serve anche per coordinamento con l'articolo 7 e per questo bisogna assolutamente lasciarlo. Il biglietto spedito dal cancelliere non esiste più. È prevista la notifica dell'ufficiale giudiziario, e

secondo me va bene come è scritto l'articolo 8.

PETRELLA. Non insisto nella mia richiesta di coordinamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

ALLEGATO N. 1

TABELLA DEGLI IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali	
	per imposta di bollo	per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, nonché per il diritto di chiamata di causa
1	2	3
A) Procedimenti davanti al pretore		
1) di cognizione		
a) in primo grado . . . . .	2.800	10.500
b) in grado di appello . . . . .	2.800	10.500
2) di esecuzione . . . . .	4.200	12.000
B) Procedimenti davanti al tribunale		
1) di cognizione		
a) in primo grado . . . . .	4.900	10.500
b) in grado di appello . . . . .	4.900	10.500
2) di esecuzione . . . . .	9.800	59.000
C) Procedimenti davanti alla corte di appello	2.800	10.500
D) Procedimenti davanti alla corte di cassazione . . . . .	1.400	12.500
E) Procedimenti speciali		
1) di ingiunzione . . . . .	1.400	3.000
2) altri . . . . .	1.400	4.500

Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283)

N.B. - Nella somma forfettaria indicata a colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui a colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.

**È approvato.**

ALLEGATO N. 2

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI  
SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI AL N. 3 DELL'ALLEGATO 1

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Per diritti di cancelleria	Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge				Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui a col. 3 Allegato 1 Totale (col. 2+6)
		Per indennità di trasferta e spese postali	Per diritti, tasse (art. 154, comma 2, Ord.) somma fissa (art. 154, comma 5, Ord.)	Per diritto di chiamata di causa, cronologico, tassa 10 %	Totale (col. 3+4+5) (arro- tondato)	
1	2	3	4	5	6	7
A) Procedimenti davanti al pretore						
1) di cognizione:						
a) in primo grado . . .	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
b) in grado di appello . . .	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
2) di esecuzione . . . . .	4.900	3.750	3.410	—	7.100	12.000
B) Procedimenti davanti al tribunale						
1) di cognizione:						
a) in primo grado . . .	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
b) in grado di appello . . .	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
2) di esecuzione . . . . .	49.500	5.000	4.550	—	9.500	59.000
C) Procedimenti davanti al- la corte di appello . . . . .	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
D) Procedimenti davanti al- la corte di cassazione . . . . .	7.300	2.500	2.270	440	5.200	12.500
E) Procedimenti speciali						
1) di ingiunzione . . . . .	3.000	—	—	—	—	3.000
2) altri . . . . .	3.000	1.000	500	—	1.500	4.500

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**« Modifica delle attribuzioni del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (1343)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle attribuzioni del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

In assenza del senatore Beorchia, prego il senatore Agrimi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

AGRIMI, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questa è veramente una leggina della quale, forse, non si sentiva urgente necessità, perchè magari mentre noi stiamo discutendo di questa modesta modifica della disciplina che regola la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, dalla radio o dalla televisione veniamo a sapere che sta per essere decisa una modifica dell'intera gestione previdenziale.

Questo disegno di legge è, come ho detto, una leggina, che modifica, integra ed amplia il potere del collegio dei revisori dei conti in seno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

È opportuna una osservazione di carattere generale (che io faccio sempre volentieri, perchè il Ministero di grazia e giustizia dovrebbe presiedere alla semplificazione della legislazione): i collegi dei revisori dei conti e i collegi sindacali esistono presso tutte le società, con scopi di controllo. Quindi, non si dovrebbe stabilire, ogni volta che si fa una legge, qual è il compito dei revisori, poichè si dovrebbero conoscere preventivamente quali sono le attribuzioni loro conferite dalla legge.

Purtroppo non è così nella legislazione attuale. Alle norme generali, peraltro molto scarse, si aggiunge di volta in volta l'elenco dei compiti specifici che i revisori dei conti devono svolgere.

In particolare, per quanto riguarda la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, pare che i poteri dei revisori dei conti siano inferiori rispetto a quelli di altri collegi, ad esempio a quelli dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli ingegneri e degli architetti. Questi ultimi, infatti, oltre ai compiti generali (esaminare il bilancio, assistere alle sedute, eccetera) hanno anche il potere di fare ispezioni periodiche e di richiedere la situazione di cassa, in ogni momento in cui lo ritengano opportuno.

Con questo disegno di legge si modifica l'articolo 13 della legge istitutiva dell'ente di previdenza, la legge 8 gennaio 1952, n. 6, ampliando e completando i poteri dei revisori dei conti in un modo che non dà adito ad obiezioni nè da parte mia nè, credo, da parte dei colleghi.

L'unica obiezione che si potrebbe porre è quella che ho premesso all'inizio del mio intervento, cioè che è una legge non molto urgente e che forse sarebbe meglio per noi e per il Governo dedicarsi a qualcosa di più urgente.

Ma una volta che il disegno di legge è stato proposto, il mio parere non può che essere favorevole, affinchè venga unificata questa disciplina rispetto ai normali poteri dei collegi dei revisori dei conti esistenti presso gli ordini professionali.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Agrimi per l'ampia ed esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROPEANO. Vorremmo riflettere sul disegno di legge, per un motivo molto semplice: perchè riteniamo che sia giunto il momento di apprestarci ad una riforma organica e sostanziale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. Approvando una leggina di questo tipo, oggi, potremmo dare l'impressione di voler prorogare *sine die* l'at-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1978)

tuale struttura della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori.

D'altra parte, esistono già dei disegni di legge presentati all'altro ramo del Parlamento, dei quali si sta interessando proprio la Cassa, la quale si è premurata di inviare le relative copie a tutti i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, per cercare di raccogliere le indicazioni necessarie e vedere come sia possibile arrivare alla stesura di un disegno di legge che consenta di superare l'attuale struttura della Cassa stessa.

Credo che l'aspirazione di tutti gli avvocati e procuratori sia quella di superare l'attuale gestione, per arrivare rapidamente ad una gestione speciale dell'INPS. Quindi tale aspirazione deve essere anche nostra, con l'impegno di perseguirla il più rapidamente possibile.

Per queste considerazioni ritengo che, quanto meno, s'imponga una riflessione, per vedere come inquadrare il disegno di legge in una visione di riforma organica e sostanziale.

**PRESIDENTE.** Indubbiamente posso porre in votazione (e la porrò) la proposta di rinvio dell'esame del disegno di legge. Naturalmente non posso addurre come motivazione il fatto che vi sono altri disegni di legge presso l'altro ramo del Parlamento. Il momento di riflessione potrà essere utile,

perchè lo stesso senatore Tropeano, o l'onorevole Sottosegretario, se crede, o altri, rappresentino al Ministro l'opportunità, magari, di ritirare il provvedimento. Rimane stabilito che, ove ciò non avvenisse, dovrei riportare all'ordine del giorno questo disegno di legge e dovremmo cercare di esaurirne l'esame.

**PETRELLA.** Nei disegni di legge di riforma della professione forense, presso la nostra Commissione, non vi è anche una parte relativa alla gestione della Cassa?

**PRESIDENTE.** Assolutamente no. Esistono, come ha detto il senatore Tropeano, altri disegni di legge presso l'altro ramo del Parlamento. Comunque, intanto rinviavamo e poi vedremo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio dell'esame del disegno di legge formulata dal senatore Tropeano.

**È approvata.**

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore **DOTT. GIOVANNI BERTOLINI**